

DECRETO-LEGGE 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 9 marzo 2006, n. 80 (in G.U. 11/03/2006, n.59).

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

Art. 6

**Semplificazione degli adempimenti amministrativi
per le persone con disabilità**

1. Omissis

2. Omissis

3. Omissis

3-bis. L'accertamento dell' invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti.